

Codice A1014D

D.D. 2 febbraio 2026, n. 22

Comune di FRABOSA SOPRANA (CN). Art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Parere obbligatorio e vincolante propedeutico al rilascio della concessione amministrativa con contestuale autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata di 30 (trenta) anni per il mantenimento e l'esercizio della postazione radiofonica in località Malanotte ricadente su terreni grav



ATTO DD 22/A1014D/2026

DEL 02/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1014D - Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, polizia locale e sicurezza integrata, espropri-usi civici

OGGETTO: Comune di FRABOSA SOPRANA (CN). Art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Parere obbligatorio e vincolante propedeutico al rilascio della concessione amministrativa con contestuale autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata di 30 (trenta) anni per il mantenimento e l'esercizio della postazione radiofonica in località Malanotte ricadente su terreni gravati da uso civico individuati al N.C.T. Fg. 26 mappale n. 4/parte per superficie complessiva di 150 mq.

Vista la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 recante "Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici", in particolare:

- l'articolo 6 comma 3 lettera a) che identifica tra le competenze trasferite ai Comuni, *"..il rilascio delle concessioni amministrative.."* previa acquisizione del *"..parere obbligatorio e vincolante della Regione in caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, aventi ad oggetto terreni di superficie superiore a venticinque metri quadrati.."*;
- l'articolo 8 comma 2 lettera e) che, nel contenuto del regolamento di attuazione, individua *"..la documentazione necessaria al rilascio ed i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6.."* come specificato al Capo IV del Titolo III del D.P.G.R. n. 8/R del 27 giugno 2016;

visto l'articolo 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977 il quale precisa che *"..sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di [...] vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico.."*;

vista la *"Relazione per la destinazione delle terre di uso civico appartenenti al Demanio Comunale di Frabosa Soprana"* del 11 aprile 1972, con la quale il perito istruttore Geom. Giovanni FINO, incaricato dal Commissario per il riordinamento degli Usi Civici, ha individuato tra le aree gravate da uso civico del Comune di FRABOSA SOPRANA (CN) l'area individuata al N.C.T. Fg. 26

mappale n. 4;

vista la D.D. n. 506 del 10 maggio 2005 con la quale il Settore Attività negoziale e contrattuale – Espropri – Usi civici autorizzava il Comune di FRABOSA SOPRANA (CN) *“..a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq 150 di terreno comunale gravato da uso civico sito in località Malanotte e distinto al NCT Fg. 26 come parte del mapp. 4, per darle in concessione amministrativa alla Società “Nuova Radio Veronica One s.r.l.” di Torino per anni 10 (dieci), con relativa costituzione del diritto di superficie (mq 150), per la costruzione di una postazione radiofonica..”*;

vista la convenzione stipulata in data 27 luglio 2005 Rep. n. 207945 Racc. n. 17137 Notaio Rosario Anzalone in Torino, con la quale il Comune di FRABOSA SOPRANA (CN) ha concesso alla società “Nuova Radio Veronica One s.r.l.”, con sede in Torino via Massena 60, il diritto di superficie della durata di dieci anni sulla porzione di mq 150 facente parte del terreno individuato al N.C.T. Fg 26 mappale 4 al fine di consentire la realizzazione di una postazione radiofonica;

vista la D.C.C. n. 32 del 25 settembre 2013 del Comune di FRABOSA SOPRANA (CN), con la quale si richiedeva *“..alla Regione Piemonte Direzione Patrimonio e Tecnico – Settore Usi Civici – l'autorizzazione al rinnovo della concessione in via amministrativa per la durata di ulteriori anni 10, a decorrere dal 27.07.2015, a favore della società “Nuova Radio Veronica One” srl. Con sede in Torino via Massena 60, del diritto di superficie per il mantenimento della costruzione del manufatto, per alloggiamento attrezzature ricetrasmittenti e soprastante traliccio metallico, con contestuale innalzamento dell'altezza dell'antenna, per installazione antenne su parte del terreno di proprietà comunale censito al Foglio 26 mapp. 4, gravato di uso civico di pascolo..”* e contestualmente si approvava *“..la perizia estimativa redatta in data 20.09.2013 dal responsabile del Servizio Tecnico geom. Locci Fabio contenente la valutazione del nuovo canone concessorio..”*;

vista la Determinazione n. 235 del 31 dicembre 2015, con cui il Servizio Tecnico del Comune di FRABOSA SOPRANA (CN), dando atto della formazione del silenzio-assenso in merito alla richiesta di autorizzazione rivolta alla Regione Piemonte, procedeva *“..nella pratica del rinnovo della concessione a favore di Radio Veronica One s.p.a., indipendentemente dall’acquisizione del parere regionale, ai sensi della l.r. 29/2009 - art. 6 comma 3 lett. A) [...] per la durata di ulteriori anni 10..”*, in attuazione della D.C.C. n. 32 del 25 settembre 2013 del Comune stesso;

vista la D.C.C. n. 11 del 30 aprile 2025 ad oggetto “Usi civici - Concessione amministrativa per utilizzo di terreni in loc. Malanotte da parte di Nuova Radio Veronica One Spa – Rinnovo” con cui il Comune di FRABOSA SOPRANA (CN):

- affermava che *“..l’affidamento in concessione della porzione di terreno in questione – alla luce della specifica natura e delle condizioni di fatto della stessa – per l’esercizio dell’attività sopra descritta, costituisca un efficace ed efficiente strumento di valorizzazione del patrimonio di proprietà comunale, mediante la relativa messa a reddito..”*;
- nel riferire che *“..la società “Nuova Radio Veronica One s.r.l.” con sede in Torino via Massena 60, con nota in data 19.06.2024 richiedeva altresì il rinnovo decennale della concessione in essere..”* dava atto che *“..la concessione amministrativa nella fattispecie in esame si configura come contratto attivo stipulato tra la Pubblica Amministrazione ed un soggetto privato, per cui trovano applicazione l’art. 13 del D.Lgs. 36/2023 e la disciplina del R.D. 827/1924..”* e che *“..la*

concessione amministrativa in trattazione si riferisce alla costituzione del diritto di superficie su terreni di proprietà comunale, finalizzato al mantenimento di manufatto per alloggiamento attrezzature ricetrasmittenti e soprastante traliccio metallico, per l'esercizio di ricetrasmissioni di teleradiocomunicazioni..”;

- *deliberava di richiedere “..ai competenti uffici della Regione Piemonte l'autorizzazione al rilascio di concessione amministrativa per la durata di anni 10, per la costituzione del diritto di superficie sul terreno di proprietà comunale censito al Foglio 26 mapp.4, gravato di uso civico di pascolo, e descritto al N.C.T. al Fg.26 mapp.4 pascolo classe 3° ha 135.56.60 R.D.921,24 R.A.471,04, finalizzato al mantenimento di manufatto per alloggiamento attrezzature ricetrasmittenti e soprastante traliccio metallico – per l'esercizio di ricetrasmissioni di teleradiocomunicazioni, in località Malanotte”;*

vista l'istanza di concessione amministrativa con contestuale mutamento di destinazione d'uso del 04 giugno 2025 (prot. n. 25794) presentata dal Comune di FRABOSA SOPRANA (CN);

vista la nota del 18 giugno 2025 (prot. n. 28933) con cui il Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata, Espropri – usi civici richiedeva le integrazioni necessarie per poter procedere all'espressione del parere finalizzato al rilascio della concessione amministrativa con contestuale autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 lettera a) della l.r. n. 29/2009;

preso atto della documentazione integrativa inviata dal Comune di FRABOSA SOPRANA (CN) in data 14 ottobre 2025 (prot. n. 47903) e in data 23 ottobre 2025 (prot. n. 49355), riscontrata dal Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata, Espropri – usi civici con nota del 20 novembre 2025 (prot. n. 55808);

vista la D.C.C. n. 34 del 22 ottobre 2025 ad oggetto “Usi civici - Concessione amministrativa per utilizzo antenna radio sita in loc. Malanotte. Modifiche ed integrazioni” con cui il Comune di FRABOSA SOPRANA (CN) “..sia in ragione dell'abbattimento dei costi di natura amministrativa a carico dell'ente per la gestione della presente procedura, sia per conferire una maggiore appetibilità al bene da assentire in concessione..” deliberava di:

- *richiedere “..a parziale modifica di quanto riportato nella propria precedente deliberazione 11/2025, ai competenti uffici della Regione Piemonte l'autorizzazione al rilascio di concessione amministrativa per la durata di anni 30..”;*
- *“dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere con tutti i discendenti provvedimenti attuativi, finalizzati all'individuazione dell'operatore economico cui affidare il predetto diritto di proprietà superficiaria, secondo lo schema di concessione precedentemente impiegato, fatte salve le parti che necessitano di essere aggiornate, in relazione allo stato dei luoghi ed agli importi ivi riportati”;*

preso atto della ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal Comune di FRABOSA SOPRANA (CN) in data 29 dicembre 2025 (prot. n. 61652) e in data 13 gennaio 2026 (prot. n. 2171);

vista l'istanza datata 29 luglio 2025 trasmessa con nota del 29 dicembre 2025 (prot. n. 61652), come sostituita dall'istanza del 13 gennaio 2026 (prot. n. 2171), con la quale il Comune di

FRABOSA SOPRANA (CN), in esecuzione della D.C.C. n. 11 del 30 aprile 2025, come integrata e parzialmente modificata con successiva D.C.C. n. 34 del 22 ottobre 2025, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 lettera a) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009, l'espressione del parere obbligatorio e vincolante della Regione propedeutico al rilascio della concessione amministrativa con contestuale autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata di 30 (trenta) anni sui terreni gravati da uso civico in località Malanotte individuati al N.C.T. Fg. 26 mappale n. 4/parte per superficie complessiva di 150 mq;

vista la D.C.C. n. 122 del 9 dicembre 2025 ad oggetto *"Usi civici - Concessione amministrativa per utilizzo antenna radio sita in loc. Malanotte. Approvazione piano di ripristino e canone concessorio"* con cui il Comune di FRABOSA SOPRANA (CN) delibera di :

- *"approvare il PIANO DI RIPRISTINO contenente il cronoprogramma degli interventi previsti e la stima del valore a firma del responsabile del servizio tecnico"*;
- *"approvare la PERIZIA TECNICA ESTIMATIVA a firma del responsabile del servizio tecnico per Valutazione nuovo Canone di Concessione relativo a Porzione di terreno comunale di uso civico appartenente alla particella Mappale 4 Foglio 26 asservita al Diritto di Superficie e relativa al manufatto per alloggiamento attrezzature ricetrasmittenti e traliccio per installazione antenne"*;
- *"dare atto che la fidejussione bancaria a garanzia degli interventi previsti di ripristino, verrà trasmessa agli Uffici Regionali a completamento delle procedure di individuazione del nuovo concessionario individuato tramite procedura a evidenza pubblica.."*;

vista la documentazione tecnica inviata unitamente all'istanza sopra richiamata, in conformità a quanto disposto dal comma 2) dell'articolo 26 D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R e dalla quale si evince in particolare che:

- l'area oggetto di concessione amministrativa con contestuale mutamento di destinazione d'uso, individuata al N.C.T. Fg. 26 mappale n. 4/parte, si riferisce alla medesima superficie di 150 mq ed è destinata alle stesse finalità di cui alla precedente autorizzazione, rilasciata con D.D. n. 506 del 10 maggio 2005 del Settore Attività negoziale e contrattuale – Espropri – Usi civici, e che il nuovo concessionario sarà individuato tramite procedura a evidenza pubblica;
- con la D.C.C. n. 122 del 9 dicembre 2025 è stata approvata la perizia di stima *"a firma del responsabile del servizio tecnico per Valutazione nuovo Canone di Concessione relativo a Porzione di terreno comunale di uso civico appartenente alla particella Mappale 4 Foglio 26"*, ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;
- la *"Perizia tecnica estimativa per Valutazione del costo di ripristino area relativo a porzione di terreno comunale di uso civico appartenente alla particella 4 Foglio 26"*, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di FRABOSA SOPRANA (CN), Arch. Alessandro NAN, quantifica le operazioni di ripristino ambientale al termine della concessione in € 73.350,00, ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;
- con la D.C.C. n. 122 del 9 dicembre 2025 il Comune di FRABOSA SOPRANA (CN) ha dato atto *"..che la fidejussione bancaria a garanzia degli interventi previsti di ripristino, verrà trasmessa agli Uffici Regionali a completamento delle procedure di individuazione del nuovo concessionario individuato tramite procedura a evidenza pubblica.."*;
- il certificato di destinazione urbanistica del 29 luglio 2025, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di FRABOSA SOPRANA (CN), indica che le aree individuate al N.C.T. Fg. 26 mappale n. 4, in base al vigente P.R.G.C., risultano comprese negli ambiti "Fs2" e "Fs3" *"Ambiti costituiti dalle aree riservate ad aree sciabili e relativi impianti"*, normati all'articolo 23.3 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente;
- le aree di cui sopra sono incluse nella categoria dei beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo

10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

- le aree di cui sopra non ricadono nella categoria dei beni soggetti a vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

vista la *“PERIZIA TECNICA ESTIMATIVA per Valutazione nuovo Canone di Concessione relativo a Porzione di terreno comunale di uso civico appartenente alla particella Mappale 4 Foglio 26..”* redatta in data 09 dicembre 2025, ai sensi del Capo V del D.P.G.R. del 27 giugno 2016 n. 8/R, dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di FRABOSA SOPRANA (CN), Arch. Alessandro NAN, dalla quale si prende atto che:

- il parere richiesto è propedeutico al rinnovo della concessione amministrativa con contestuale mutamento di destinazione d'uso per il mantenimento e l'esercizio della postazione radiofonica ricadente su aree gravate da uso civico in località Malanotte del Comune di FRABOSA SOPRANA (CN);
- oggetto della perizia di stima è *“..valutare il nuovo canone di concessione relativo al diritto di superficie della porzione di terreno di mq 150, appartenente alla particella del Fg.26 mapp.4, asservita all'esistente struttura già realizzata della società “Nuova Radio Veronica One” s.r.l...”*;
- *“..il criterio di valutazione adottato prende in considerazione l'originario canone di concessione (stabilito con Perizia asseverata redatta in data 20.08.2004 e approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.43 in data 29.09.2004) e il successivo valore aggiornato con Perizia asseverata in data 19.09.2013 ed approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 25.09.2013.”*;
- la Perizia di stima del 2013, considerando *“..l'incremento di valore del manufatto derivante dalle previsioni di ammodernamento e sopraelevazione del traliccio..”* e *“..anche una perdita della produzione di foraggi prodotti sull'area interessata..”*, determinava un canone annuo per la concessione amministrativa di € 6.000,00;
- *“..l'impianto allo stato attuale non ha subito variazioni rilevanti rispetto alle ipotesi di ammodernamento e alle condizioni già considerate nell'ultima valutazione..”* e che pertanto il nuovo canone di concessione può essere valutato *“..mediante l'applicazione dei parametri di rivalutazione ISTAT in vigore, considerando il periodo settembre 2013 – marzo 2025..”*;
- il nuovo canone annuo per la concessione amministrativa delle aree di cui trattasi, applicando le rivalutazioni ISTAT, è quantificato in € 7.278,00;

rilevata la congruità delle valutazioni economiche contenute nella sopra richiamata perizia di stima, in linea con le disposizioni contenute nel D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, e che il canone annuale periziato in € 7.278,00 è da ritenersi idoneo al ristoro della popolazione usocivista locale;

rilevato che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

considerato che, al termine dell'utilizzo, il nuovo concessionario, individuato tramite procedura a evidenza pubblica, dovrà ripristinare l'originaria destinazione ai sensi dell'art. 41 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, ottemperando a quanto indicato nel *“Perizia tecnica estimativa per Valutazione del costo di ripristino area relativo a porzione di terreno comunale di uso civico*

appartenente alla particella 4 Foglio 26”, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di FRABOSA SOPRANA (CN), Arch. Alessandro NAN, che quantifica tale intervento in € 73.350,00, ai sensi dell’art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

considerato che la concessione amministrativa dovrà essere stipulata alle condizioni economiche quantificate dal Comune di FRABOSA SOPRANA (CN), pari a un canone annuo di partenza di € 7.278,00 soggetto a rivalutazione annua secondo le variazioni degli indici dei prezzi pubblicati dall’ISTAT;

stabilito che tutti i proventi derivanti dalla presente autorizzazione dovranno essere utilizzati prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque utilizzati nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 16 della l.r. n. 29/2009 e dall’art. 24 della legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

ritenuto che l’autorizzare il Comune di FRABOSA SOPRANA (CN) ad effettuare la concessione dell’area in argomento, per le motivazioni ed alle condizioni in premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti dalla normativa vigente nella materia del presente provvedimento;

preso atto che le aree oggetto del presente provvedimento rimangono tutelate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come previsto dall’articolo 3, comma 6, della legge 20 novembre 2017 n. 168, recante “Norme in materia di domini collettivi”;

considerato infine che quanto richiesto è anche nell’interesse della popolazione usocivista locale e pertanto si ritiene di poter rilasciare il parere ai sensi dell’articolo 6 comma 3 lett. a) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Per le motivazioni illustrate in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, e s.m.i.;
- visto il regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, e s.m.i.;
- visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, e s.m.i.;
- vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i.;
- visto il D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001, e s.m.i.;

- visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 e s.m.i.;
- vista la legge n. 168 del 20 novembre 2017 e s.m.i.;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27 giugno 2016;
- vista la D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 5 ottobre 2018;
- visto il D.P.G.R. n. 4/R del 22 marzo 2019;
- visto il D.P.G.R. n. 7/R del 04 agosto 2023;
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di esprimere, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 6 comma 3 lett a) della l.r. 29/2009, parere favorevole alla sottoscrizione di nuova concessione amministrativa con contestuale autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso delle aree per la durata di 30 (trenta) anni a favore di nuovo concessionario, individuato tramite procedura a evidenza pubblica, per il mantenimento e l'esercizio della postazione radiofonica ricadente su aree gravate da uso civico in località Malanotte individuati al N.C.T. del Comune di FRABOSA SOPRANA (CN) Fg. 26 mappale 4/parte per superficie complessiva di 150 mq a fronte di un canone annuo minimo di € 7.278,00 soggetto a rivalutazione annua secondo le variazioni degli indici dei prezzi pubblicati dall'ISTAT;

3) di dare atto che, al fine di identificare in maniera univoca e puntuale le aree oggetto del presente provvedimento, si allega l'estratto di mappa catastale della "*PERIZIA TECNICA ESTIMATIVA*", redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di FRABOSA SOPRANA (CN), Arch. Alessandro NAN, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di disporre che il Comune di FRABOSA SOPRANA (CN), con vincolo di amministrazione separata di cui all'articolo 3 comma 4 della legge n. 20 novembre 2017 n. 168, utilizzi i proventi derivanti dalla presente autorizzazione prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque utilizzati nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16 comma 3 della l.r. n. 29/2009 e dall'articolo 24 della legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

5) di dare atto che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali;

6) di dare atto che, al termine o al decadere della concessione amministrativa, le aree di cui trattasi sono restituite al Comune di FRABOSA SOPRANA (CN);

7) di dare atto che, a seguito della stipula della concessione amministrativa, il nuovo concessionario, individuato tramite procedura a evidenza pubblica, al termine dell'utilizzo dovrà ripristinare l'originaria destinazione ai sensi dell'art. 41 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, ottemperando a quanto indicato nella *“Perizia tecnica estimativa per Valutazione del costo di ripristino area relativo a porzione di terreno comunale di uso civico appartenente alla particella 4 Foglio 26”*, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di FRABOSA SOPRANA (CN), Arch. Alessandro NAN, che quantifica tale intervento in € 73.350,00, ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

8) di dare atto che le aree oggetto del presente provvedimento rimangono tutelate ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come previsto dall'articolo 3 comma 6 della legge 20 novembre 2017 n. 168, recante “Norme in materia di domini collettivi”;

9) di disporre che il Comune di FRABOSA SOPRANA (CN), in applicazione dell'articolo 24 comma 3 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, trasmetta il provvedimento concessorio a questa Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione unitamente alla fidejussione bancaria di cui all'art. 25 comma 2 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R come definito nella D.C.C. n. 122 del 9 dicembre 2025;

10) di dare atto che tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico delle parti private;

11) di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010;

12) di dare atto che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 23 e 26 del d.lgs 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale;

13) di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

LA DIRIGENTE (A1014D - Rapporti con le autonomie locali,
elezioni e referendum, polizia locale e sicurezza integrata, espropri-
usi civici)

Firmato digitalmente da Laura Di Domenico

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

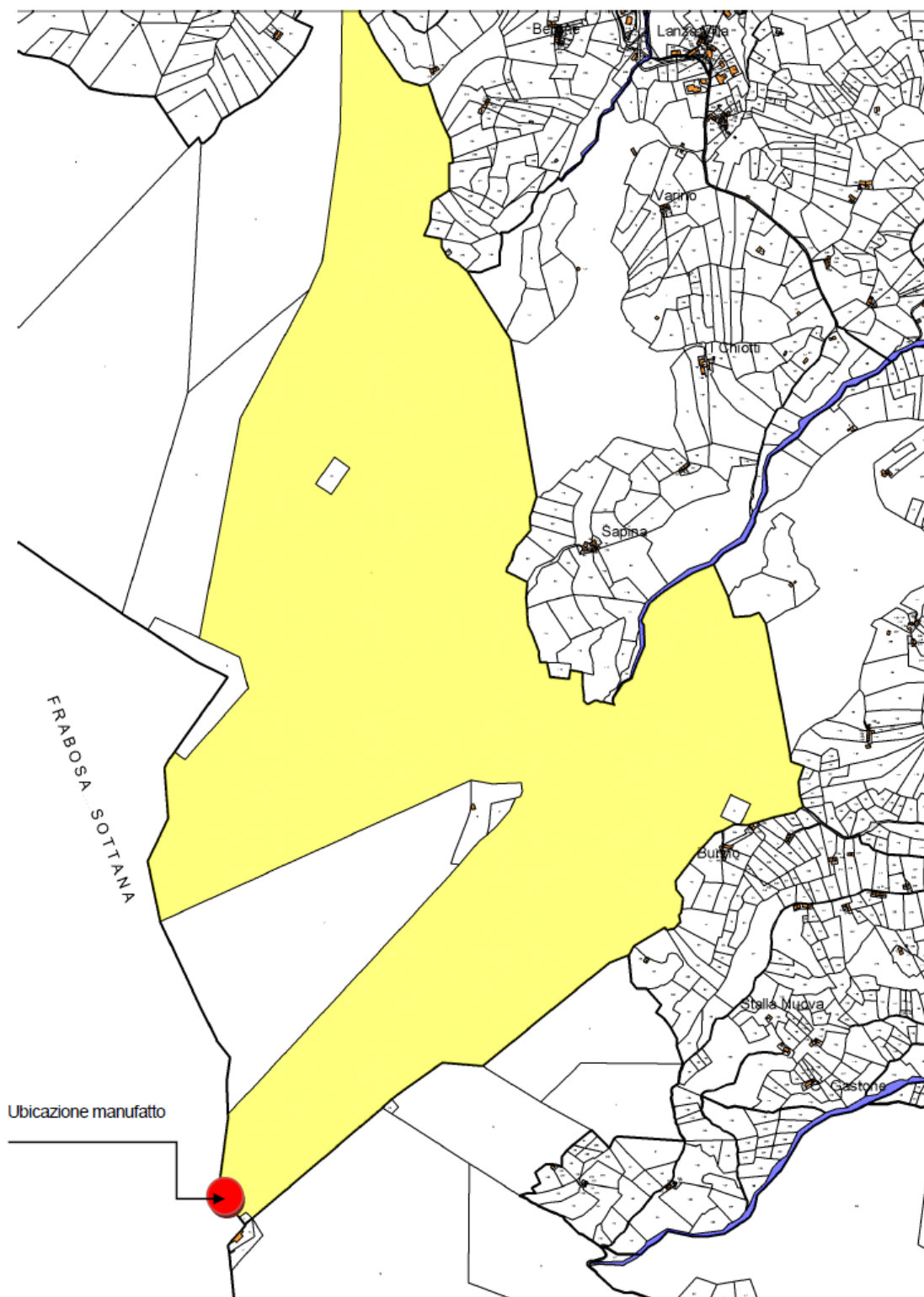
1. Allegato_D.D..pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 1

Estratto di mappa catastale della “PERIZIA TECNICA ESTIMATIVA”



Estratto Catastale – Comune di Frabosa Soprana - Fg.26 mapp.4 – scala 1:10.000